

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 689}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLONI, COSSIGA, IANNIELLO, MERLI, ZURLO

Presentata il 2 agosto 1972

Applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale civile del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, consente di valutare, in determinate ipotesi, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza da parte degli impiegati ed operai dello Stato. La valutazione, tuttavia, è subordinata alla condizione che il servizio sia stato reso con mansioni analoghe.

In conseguenza della mancata revisione dei ruoli organici, l'amministrazione della Difesa è stata costretta ad utilizzare per numerosi anni (talvolta per decenni) migliaia di dipendenti civili assunti in forme spesso anomale, privi di qualsiasi prospettiva di carriera.

Il personale predetto, pertanto, ha conseguito la nomina a ruolo soltanto dopo numerosi anni di servizio, prestati in posizione precaria. L'articolo 26 della legge n. 775 ha sanato l'accennata situazione soltanto in minima parte. È mancata, infatti, la possibilità

di far valutare i servizi prestati in qualità di salariato ovvero in carriera o con mansioni inferiori. Per ovviare a tale situazione, il Governo aveva presentato nella scorsa legislatura apposito disegno di legge, poi decaduto a causa dell'anticipata chiusura della legislatura stessa.

Al fine di provvedere a tale situazione, viene ripresentata la presente proposta di legge che corrisponde, con talune integrazioni, a quella precedente. La diversa formulazione ha lo scopo di eliminare dubbi e perplessità che potrebbero sorgere dal vecchio testo governativo.

L'unica modifica sostanziale riguarda il fatto che la valutazione del servizio viene prevista per il 100 per cento (e non per il 50 per cento come era nel precedente testo). La variante è la conseguenza della considerazione che la ricostruzione della posizione economica del personale civile della Difesa sarebbe parziale, se si limitasse al 50 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applica al personale civile dipendente del Ministero della difesa, comunque assunto o nominato in ruolo, per tutti i servizi comunque resi alle dipendenze del Ministero stesso anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza. La valutazione viene effettuata valutando per intero i servizi predetti.

L'applicazione della norma di cui al comma precedente viene effettuata a domanda dell'interessato ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

ART. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1972 si provvede con una corrispondente aliquota delle somme che il Ministro del tesoro è autorizzato ad assegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio finanziario, ai termini del disegno di legge concernente dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio